

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI A REFERENTE COLLETTIVO PER LA GESTIONE DEI RICORSI DINANZI ALL'ARBITRO ASSICURATIVO

Premesso che

- L'Autorità di vigilanza IVASS, in forza di quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 215/2024, in materia di "Arbitro Assicurativo", pubblicava, in data 23.5.2025, le disposizioni tecniche ed attuative per l'attivazione dell'Istituto.
- Le dette disposizioni prevedono, ai punti 6.5. e 7.1., una partecipazione delle associazioni di categoria per l'espletamento, per conto dei propri associati aderenti al servizio, di alcune attività amministrative all'interno della procedura di arbitrato.
- Le modalità ed i criteri per l'erogazione del servizio, come previsto dagli esiti della pubblica consultazione relativi al detto provvedimento IVASS, sono concordati mediante una disciplina regolatoria privata tra l'associazione di categoria e l'Intermediario aderente al servizio.
- SNA intende, con il presente regolamento, disciplinare i rapporti con i propri associati aderenti alla procedura.

art. 1. Le premesse esposte costituiscono parte integrante del regolamento.

art. 2. Il servizio è riservato agli associati SNA in regola con il pagamento delle quote associative e, pertanto, non potrà essere attivato in favore degli Intermediari:

- non associati al Sindacato;
- morosi;
- depennati.

Qualora tali condizioni intervengano dopo l'attivazione della procedura, l'erogazione del servizio da parte del Sindacato sarà sospesa, rimanendo in carico all'Intermediario l'onere di provvedere alla cancellazione del referente collettivo dai nominativi indicati all'Arbitro per la gestione dei ricorsi.

art. 3. L'associato SNA dovrà indicare, ove intenda fruire del servizio, due nominativi di referenti per la gestione dei ricorsi dinanzi all'Arbitro Assicurativo, ossia:

- un referente singolo, riferibile alla struttura agenziale, con indicazione di nominativo ed indirizzo PEC, esclusivamente per le comunicazioni e notifiche tra Agenzia e referente collettivo;
- il referente collettivo SNA, con indicazione dell'avv. Gianluigi Grieco.

Per l'adesione al servizio dovranno essere inseriti tali dati nel form <https://snaservice.it/arbitro-assicurativo/>, da compilare in tutte le sue parti.

Qualora l'Intermediario non ottemperi a quanto previsto dalla presente disposizione, la procedura di nomina non potrà ritenersi formalizzata.

I dati comunicati a SNA dovranno essere tempestivamente aggiornati, in caso di intervenute variazioni, mediante comunicazione PEC inoltrata all'indirizzo arbitroassicurativosna@pec.snaservice.it.

art. 4. L'attività svolta dal referente collettivo ricomprende, come previsto dal decreto attuativo di IVASS, le seguenti mansioni:

- previa compilazione del form da parte dell'intermediario, trasmissione ad IVASS dell'elenco dei soggetti aderenti al servizio SNA;

- trasmissione all'Intermediario della documentazione relativa alla procedura (atto di ricorso, memorie di controparte, allegati, provvedimenti del collegio Arbitrale, ecc...). L'inoltro sarà effettuato all'indirizzo PEC indicato dall'intermediario in sede di registrazione;
- trasmissione alla segreteria tecnica dell'Arbitro assicurativo della documentazione ricevuta dall'Intermediario (memorie, allegati, ecc...). I documenti dovranno essere predisposti dall'Intermediario e trasmessi al referente collettivo **entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine**. In caso di trasmissioni tardive, il referente collettivo non potrà garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale;
- comunicazione, in favore della segreteria tecnica dell'Arbitro Assicurativo, dell'avvenuta esecuzione della decisione arbitrale. Tale attività potrà essere ottemperata solamente qualora l'Intermediario fornisca prova al referente collettivo, mediante comunicazione PEC, in merito all'esecuzione della decisione;
- eventuale ulteriore attività di assistenza e consulenza, da concordarsi con il referente collettivo in caso di espressa richiesta dell'Intermediario per ciascun adempimento.

art. 5. L'Intermediario rimane l'unico responsabile in merito ai contenuti della documentazione versata nella procedura.

art. 6. In caso di inosservanza del presente regolamento, il nominato referente collettivo non potrà garantire un diligente espletamento del ruolo assegnatogli.

art. 7. L'intermediario, aderente al servizio disciplinato dalle suddette disposizioni, prende atto ed accetta, senza riserva alcuna, il contenuto del presente regolamento, impegnandosi al rispetto della procedura quivi indicata.

PER ACCETTAZIONE

ANCONA 12/2/2025

ASAM ASSICURAZIONI SRL
 Agenzia Capo SARA Assicurazioni - SARA Vita
 C.so Stamira, 80 - 60122 ANCONA
 Tel. e Fax 071 203489
 Partita IVA 02516740426